

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE TASSE DOVUTE DAGLI ISCRITTI E GESTIONE PER MANCATO VERSAMENTO

Approvato dal Consiglio direttivo dell'Ordine con Deliberazione n. 50 del 23/09/2025

1. Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di riscossione della tassa annuale di iscrizione all'Albo/i da parte degli iscritti nonché le modalità di gestione del mancato versamento, ivi compresa la procedura attuata dal Consiglio direttivo per l'applicazione dei relativi provvedimenti.

2. Funzione della tassa

Le tasse di iscrizione all'Albo/i da parte degli Iscritti costituiscono le Entrate del bilancio dell'Ordine e sono finalizzate a garantire il funzionamento, l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente.

3. Obbligatorietà

La tassa dovuta dall'Iscritto all'Ordine Professionale ha natura tributaria ed è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. C.P.S 233/1946. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore dell'Ente il diritto alla riscossione della tassa e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto all'Ordine.

La tassa è annuale ed è dovuta per anno solare. Qualunque sia la data dell'iscrizione nel corso dell'anno, essa è dovuta per l'intero anno. La tassa è unica e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento della Tassa permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo, senza eccezione alcuna.

4. Determinazione della tassa

La determinazione della misura della tassa a carico dell'Iscritto avviene, ai sensi e per gli effetti dell'art 3, comma 1, lettera g), del D. Lgs. C.P.S 233/1946 come modificato dalla legge 3/2018.

Il Consiglio può stabilire, ai sensi della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, capo II Professioni Sanitarie, art. 4, capo I, art. 3, lettera g), a favore di specifiche categorie di professionisti, tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, o di status soggettivi, una tassa annuale diversificata.

5. Comunicazione della tassa

Nel mese di gennaio di ogni anno l'Ordine trasmette agli Iscritti l'avviso di pagamento PagoPA con indicazione dell'importo della tassa annuale dovuta per l'anno successivo e delle modalità di pagamento, a mezzo posta ordinaria agli indirizzi comunicati dagli Iscritti.

Di detto invio viene data ampia comunicazione attraverso la pubblicazione di avviso sul sito istituzionale dell'Ordine; invio di mail massiva agli indirizzi e-mail ordinari comunicati all'Ordine dagli Iscritti.

L'Ordine non è responsabile della mancata presa visione dell'avviso di pagamento PagoPA, posto che l'Iscritto è consapevole del suo obbligo di versamento della tassa annuale d'iscrizione all'Albo/i e può attingere le informazioni dal sitoweb istituzionale dell'Ordine e dalla propria Area riservata (accedi ai servizi on line) <https://omceosp.iredweb.it/>

6. Modalità di pagamento

Tutti gli Iscritti sono tenuti al pagamento della tassa annuale di iscrizione entro il 28 Febbraio di ciascun anno solare. E' possibile procedere al pagamento esclusivamente tramite il sistema di riscossione PagoPA (non sono ammessi pagamenti in contanti, bollettini postali semplici compilati a mano o no PagoPA pagati online, bonifici bancari fuori nodo PagoPA), avendo a disposizione l'avviso di pagamento inviato dall'Ordine.

Il pagamento della tassa annuale di iscrizione può avvenire attraverso:

- Pagamento dell'avviso PagoPA tramite CANALI TELEMATICI (quali: Sito istituzionale dell'Ordine, cliccando sul pulsante con il logo PagoPA in homepage; home banking dove sono presenti i loghi CBILL o PagoPA);
- Pagamento dell'avviso PagoPA tramite CANALI FISICI (quali: Uffici postali, Mooney, Lottomatica abilitati che espongono il logo PagoPA; Banche e altri Prestatori di Servizi di pagamento (PSP) aderenti al PagoPA).

7. Cancellazione dell'iscritto dall'Albo/i.

La cancellazione dell'Iscritto dall'Albo/i determina l'estinzione dell'obbligo del pagamento della tassa a far data dall'anno successivo a quello della decorrenza del provvedimento.

L'Iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione relativamente all'anno in cui è avvenuta la richiesta di cancellazione, a meno che la stessa non sia avvenuta entro il 28 del mese di Febbraio.

Non è possibile la cancellazione su richiesta, se l'Iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse della tassa di iscrizione all'albo/i; parimenti non è possibile il trasferimento ad altro Ordine se l'Iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di pagamento della tassa di iscrizione all'Albo/i ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. c) del D.P.R 221/50.

La cancellazione per decesso dell'Iscritto decorre dalla data del decesso; pertanto, nessuna tassa potrà essere imposta per gli anni successivi, nel caso in cui si verificano ritardi nella comunicazione da parte degli eredi o per altri motivi.

La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento della tassa dall'anno successivo alla data della sentenza.

Il mancato pagamento della tassa e degli eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine. Al contrario dà luogo all'avvio della procedura di cancellazione per morosità.

L'Iscritto che non abbia più interesse ad essere iscritto all'Albo/i professionale/i deve chiedere formalmente la cancellazione con apposita domanda in bollo da presentare presso gli uffici di segreteria dell'Ordine.

8. Reiscrizione all'Albo/i.

L'Iscritto cancellato potrà iscriversi nuovamente all'Albo/i, producendo integralmente una nuova domanda di iscrizione, dopo avere rimosso tutte le cause che avevano determinato la cancellazione, comprendendo, oltre alle sanzioni amministrative, anche le spese affrontate dall'Ente per il recupero delle quote, nella misura forfettaria del 10% del totale dovuto all'Ordine.

9.Sospensione dall'esercizio professionale

In caso di sospensione dall'esercizio professionale dell'Iscritto, la tassa è integralmente dovuta per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'Iscritto all'Albo/i ma ne impedisce soltanto (e temporaneamente) l'esercizio della professione.

10. Mancato pagamento della tassa d'iscrizione: procedura di recupero.

1° SOLLECITO : Decorsi sessanta giorni dal termine del pagamento della Tassa senza che l'iscritto abbia provveduto, l'Ordine procederà ad inviare un sollecito bonario di pagamento via PEC o, in assenza di comunicazione dell'indirizzo PEC all'Ordine, tramite posta ordinaria. In pari comunicazione all'iscritto verranno indicate tutte le conseguenze cui questi sarà sottoposto in caso di mancato pagamento, nel rispetto del presente regolamento

2° SOLLECITO Decorsi sessanta giorni dal 1° SOLLECITO senza che l'iscritto abbia provveduto, si procederà ad inviare il 1° luglio un secondo sollecito di pagamento via PEC o, in assenza di comunicazione dell'indirizzo PEC all'Ordine, tramite posta prioritaria con l'applicazione di una mora di € 30,00, con scadenza di pagamento al 31 luglio dell'anno in corso.

L'Ordine, si riserva la possibilità di inviare ulteriori solleciti a mezzo PEC, email, posta ordinaria/raccomandata e SMS, whatsapp, qualora ne rilevi la necessità.

Il pagamento parziale della quota di iscrizione non è previsto

11. Inadempimento

Il Presidente vigila sul pagamento delle tasse da parte di tutti gli Iscritti.

Entro il 30 settembre di ogni anno se la morosità persiste, il Presidente procede a convocare, tramite PEC (o Racc. A/R), l'Iscritto, nel rispetto D. Lgs. C.P.S 233/1946. La cancellazione per morosità viene pronunciata ove la morosità persista anche a seguito di convocazione per audizione dell'Interessato, ovvero, dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. C.P.S. n. 233/46 come modificato dalla legge 3/2018.

L'attivazione delle procedure di cancellazione per morosità nel pagamento della tassa comporta il pagamento oltre che delle annualità dovute, anche degli importi relativi alle sanzioni amministrative e ai diritti per la notifica dei relativi atti che possono essere recapitati anche tramite Ufficiale Giudiziario.

La cancellazione ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento di cancellazione per morosità diventa esecutivo decorso il termine di trenta giorni dalla notifica della relativa delibera, se l'interessato non ha proposto ricorso alla CCEPS, ricorso che, ai sensi dell'art 53 del D.P.R. 221/50, ha effetto sospensivo.

12. Comunicazione della cancellazione dall'Albo/i per morosità.

Il Presidente procede con apposita PEC (o lettera Racc. A/R), a comunicare all'Isritto il provvedimento adottato e a trasmettere a tutti gli Ordini di Italia ed agli enti ai quali deve essere inviato l'albo a norma dell'art. 2 del D.P.R. 221/50 i provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 221/50.

13. Inesigibilità

La quota annuale può essere dichiarata inesigibile dal Consiglio dell'Ordine nei seguenti casi:

- decesso dell'iscritto;
- reiterata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni;
- anti economicità dell'azione di recupero;

A seguito della dichiarazione di inesigibilità del credito, il responsabile dell' Area Ragioneria predisporrà apposita deliberazione di riaccertamento dei residui attivi.

14. Entrata in vigore

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Spezia nella seduta del _____, con Deliberazione _____, è inviato al Comitato Centrale della FNOMCeO per approvazione e trasmissione al Ministero della Salute che, ai sensi dell'art. 35 del DPR 5 aprile 1950 n. 221, nel termine di tre mesi può, con decreto motivato, disporre l'annullamento per motivi di legittimità.

Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserimento sul sito istituzionale dell'OMCeO della Spezia ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.